

QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO RELATIVO ALLE NORME SULLA PRESCRIZIONE - APPENDICE B.

<p><i>Codice civile per il Regno d'Italia, Torino, 1865</i></p>	<p>COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, <i>Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, Roma, 1936.</i> (= <i>Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, 1927</i>).</p>	<p>MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA, <i>Codice civile. Della Tutela dei diritti. Progetto ministeriale, Roma, 1940,</i> Bozza I, Novembre 1940</p>	<p>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, <i>Codice civile. Libro della tutela dei diritti, Roma, 1941.</i></p>	<p><i>Codice civile, 1942</i> <i>G.U. del Regno d'Italia. Anno 83° - n. 79 del 4 aprile 1942 – Anno XX. Edizione Straord-inaria. Roma, 1942.</i></p>
<p><b>TITOLO XXVIII DELLA PRESCRIZIONE.</b></p> <p><b>CAPO I. Disposizioni generali.</b></p> <p>Art. 2105. La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un' obbligazione.</p> <p><i>Art. 2106.</i> <i>Per acquistare mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo.</i></p> <p>Art. 2107. Non si può rinunciare alla prescrizione, se non quando essa è già compiuta.</p> <p>Art. 2108. Chi non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione.</p> <p>Art. 2109. Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta.</p>	<p><b>TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.</b></p> <p><b>CAPO IV. Dell'estinzione delle obbligazioni</b></p> <p><b>SEZIONE VII. Della prescrizione estintiva.</b></p> <p><b>§ 1. Disposizioni generali.</b></p> <p>Art. 234. (Art. 2105 Cod. civ.). (Effetto della prescrizione). La prescrizione estingue l'obbligazione, mediante il decorso di un certo tempo secondo le disposizioni degli articoli seguenti.</p> <p>Art. 235. (Art. 2107 Cod. civ.). (Rinuncia alla prescrizione). Non si può rinunciare alla prescrizione se non quando essa è già compiuta. Non si può convenire che la prescrizione si compia con un decorso di tempo diverso da quello stabilito dalla legge.</p> <p>Art. 236. (Art. 2108 Cod. civ.). (Chi può rinunciare alla prescrizione). Chi non può alienare non può rinunciare alla prescrizione.</p> <p>Art. 287. (Art. 2109 Cod. civ.). (Opposizione della prescrizione). Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta.</p> <p>Art. 288. (Art. 2111 Cod. civ.). (Forma della rinuncia alla prescrizione). La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita. La rinuncia tacita risulta da qualunque fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.</p>	<p><b>TITOLO VII</b></p> <p><b>CAPO I. Della prescrizione.</b></p> <p><b>SEZIONE I. Disposizioni generali.</b></p> <p>Art. 301. (Estinzione dei diritti). Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti inalienabili e gli altri diritti eccettuati dalla legge.</p> <p>Art. 302. (Decorrenza della prescrizione). La prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.</p> <p>Art. 303. (Inderogabilità delle norme sulla prescrizione). E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.</p> <p>Art. 304. (Rinuncia alla prescrizione). Chi non può disporre validamente del diritto non può rinunciare alla prescrizione. Si può rinunciare alla prescrizione soltanto quando sia compiuta. La rinuncia può essere anche tacita.</p> <p>Art. 305. (Non rilevabilità d'ufficio). Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta.</p>	<p><b>TITOLO V. DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA</b></p> <p><b>CAPO I. Della prescrizione.</b></p> <p><b>SEZIONE I. Disposizioni generali.</b></p> <p>Art. 293. (Estinzione dei diritti). Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.</p> <p>Art. 294. (Decorrenza della prescrizione). La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.</p> <p>Art. 295. (Inderogabilità delle norme sulla prescrizione). E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.</p> <p>Art. 296. (Rinuncia alla prescrizione). Non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.</p> <p>Art. 297. (Non rilevabilità d'ufficio). Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.</p>	<p><b>TITOLO V. DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA</b></p> <p><b>CAPO I. Della prescrizione.</b></p> <p><b>SEZIONE I. Disposizioni generali.</b></p> <p>Art. 2934. (Estinzione dei diritti). Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.</p> <p>Art. 2935. (Decorrenza della prescrizione). La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.</p> <p>Art. 2936. (Inderogabilità delle norme sulla prescrizione). E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.</p> <p>Art. 2937. (Rinuncia alla prescrizione). Non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.</p> <p>Art. 2938. (Non rilevabilità d'ufficio). Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.</p>

<p>Art. 2110. La prescrizione si può opporre anche in appello, se chi aveva diritto di opporla non vi ha rinunciato.</p> <p>Art. 2111. La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinuncia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione.</p> <p>Art. 2112. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o proprietario vi rinunci.</p> <p><i>Art. 2113. La prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio.</i></p> <p><i>Art. 2114. Lo Stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione e possono opporla come i privati.</i></p> <p><b>CAPO II. Delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione.</b></p> <p><i>Art. 2115. Non possono prescrivere a proprio favore quelli che possiedono in nome altrui, e i loro successori a titolo universale. Sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa.</i></p> <p><i>Art. 2116. Le persone indicate nel precedente articolo possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova mutato o per causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprietario.</i></p> <p><i>Art. 2117. Possono prescrivere quelli ai quali i conduttori, depositari ed altri possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà.</i></p>	<p>Art. 239. (Art. 2110 Cod. civ.). (Opposizione della prescrizione in appello). La prescrizione può essere opposta anche in appello per la prima volta, a meno che non possa presumersi dalle circostanze che chi aveva il diritto di opporla vi abbia rinunciato.</p> <p>Art. 240. (Art. 2112 Cod. civ.). (Opposizione della prescrizione per parte del creditore o d'altra persona interessata). I creditori o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione possono opporla, non ostante che il debitore trascuri di farlo o vi rinunci.</p> <p><b>§ II. Delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione.</b></p>	<p>Art. 306. (Opponibilità della prescrizione da parte dei creditori). La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, nonostante che la parte vi abbia rinunciato anche senza frode.</p> <p>Art. 307. (Pagamento del debito prescritto). Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato in adempimento di un debito prescritto.</p> <p><b>SEZIONE II. Della sospensione della prescrizione.</b></p>	<p>Art. 298. (Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi). La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato.</p> <p>Art. 299. (Pagamento del debito prescritto). Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.</p> <p><b>SEZIONE II. Della sospensione della prescrizione.</b></p>	<p>Art. 2939. (Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi). La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato.</p> <p>Art. 2910. (Pagamento del debito prescritto). Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.</p> <p><b>SEZIONE II. Della sospensione della prescrizione.</b></p>
---	---	---	--	--

<p><i>Art. 2118.</i>  <i>Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che nessuno può cangiare riguardo a sé medesimo la causa ed il principio del suo possesso.</i>  <i>Ciascuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che si può colla prescrizione conseguire la liberazione dall' obbligazione.</i></p>				
<p>Art. 2119.          Niuna prescrizione corre:          Fra coniugi;          Fra la persona a cui spetta la patria potestà e quella che vi è sottoposta;          Fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente ed approvato il conto;          Fra il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il curatore;          Fra l'erede e l'eredità accettata col beneficio dell'inventario;          Fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione è commessa.</p>	<p>Art. 241. (Art. 2119 Cod. civ.).          (Persone fra cui la prescrizione non corre).          La prescrizione non corre :          1° fra coniugi ;          2° tra il figlio soggetto alla patria potestà ed i genitori ; fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, finché non sia cessata la tutela e ne sia stato reso e approvato definitivamente il conto;          3° fra il minore emancipato o l'inabilitato e il curatore ;          4° fra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;          5° in generale fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione è commessa, finché non sin stato reso e approvato definitivamente il conto.</p>	<p>Art. 308.          (Sospensione per rapporti fra le parti).          La prescrizione rimane sospesa:          1) tra i coniugi;          2) tra chi esercita la patria potestà o i poteri ad essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;          3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela finché non sia stato reso e approvato il conto finale;          4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;          5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;          6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;          7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;          8) tra il debitore che ha dolosamente occultato la esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.</p>	<p>Art. 300.          (Sospensione per rapporti fra le parti).          La prescrizione rimane sospesa :          1) tra i coniugi;          2) tra chi esercita la patria potestà o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;          3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela finché non sia stato reso e approvato il conto finale;          4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;          5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;          6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;          7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;          8) tra il debitore che ha dolosamente occultato la esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.</p>	<p>Art. 2941.          (Sospensione per rapporti tra le parti).          La prescrizione rimane sospesa :          1) tra i coniugi;          2) tra chi esercita la patria potestà o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;          3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela ;          4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato ;          5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario ;          6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;          7) tra le persone giuridiche e i, loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi ;          8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.</p>
<p>Art. 2120.          Le prescrizioni non corrono:          Contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, ne contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorché non assenti dal regno;          Riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non siasi verificata;          Riguardo alle azioni in garanzia sino a che non abbia avuto luogo la evizione;          Riguardo al fondo dotale proprio della moglie ed al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio ;          Riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine non sia scaduto.</p>	<p>Art. 242. (Art. 2120 Cod. civ.).          (Persone contro cui la prescrizione non corre).          La prescrizione non corre:          1° contro i minori non emancipati e gl'interdetti per infermità di mente;          2° in tempo di guerra contro i mobilitati e tutti coloro che sono a questi assimilati da leggi speciali;          3° riguardo alle azioni in garanzia, sino a che non abbia avuto luogo l'evizione e, in generale, riguardo a qualsiasi credito, finché al creditore non spetti l'azione.</p>	<p>Art. 309.          (Sospensione per la condizione del titolare).          La prescrizione rimane sospesa :          1) contro i minori non emancipati e gii interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;          2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e coloro che sono a questi assimilati fino a sei mesi dopo la cessazione del loro servizio o la cessazione della guerra.</p> <p>Art. 310.          (Sospensione per impedimento).          La prescrizione rimane anche sospesa quando insorga per legge o per provvedimento della pubblica autorità un impedimento all'esercizio del diritto.</p>	<p>Art. 301.          (Sospensione per la condizione del titolare).          La prescrizione rimane sospesa :          1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;          2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni della legge di guerra.</p>	<p>Art. 2942.          (Sospensione per la condizione del titolare).          La prescrizione rimane sospesa :          1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;          2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.</p>

<p>Art. 2121. Nella prescrizione di trent'anni non hanno luogo le cause d'impedimento enunciate nel precedente articolo riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile.</p> <p>Art. 2122. La sospensione della prescrizione a lavoro di uno dei creditori in solido non giova agli altri.</p>				
<p><b>CAPO III. Delle cause per cui si interrompe la prescrizione.</b></p> <p>Art. 2123. La prescrizione può essere interrotta naturalmente o civilmente.</p> <p><i>Art. 2124. È interrotta naturalmente, quando il possessore viene privato per più d'un anno del godimento della cosa.</i></p> <p>Art. 2125. È interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora d'adempiere l'obbligazione. La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, sempreché la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla non seguita conciliazione.</p> <p>Art. 2126. Per interrompere la prescrizione può la domanda giudiziale venir proposta contro il terzo all' oggetto di far dichiarare la sussistenza del diritto, ancorché questo sia sospeso da termine o da condizione.</p> <p>Art. 2127. L'iscrizione e la sua rinnovazione non interrompono la prescrizione dell'ipoteca.</p> <p>Art. 2128. Si ha come non interrotta la prescrizione: Se la citazione o intimazione è nulla per</p>	<p><b>§ III. Delle cause che interrompono la prescrizione.</b></p> <p>Art. 243. (Artt. 2123, 2124, 2125 Cod. civ.). (Interruzione della prescrizione). La prescrizione può essere interrotta da una citazione in giudizio ancorché fatta davanti a giudice incompetente, da un precetto o da un atto di sequestro o da qualunque altro atto che costituisca il debitore in mora ad adempiere l'obbligazione. Quando la legge esige la chiamata per la conciliazione come preliminare necessario dell'azione, tale chiamata o la comparizione volontaria in conciliazione interrompe dal giorno della sua data la prescrizione, purché sia seguita da una citazione in giudizio nei termini di legge.</p> <p>Art. 244. (Art. 2128 Cod. civ.). (Inefficacia della interruzione). Si ha come non avvenuta l'interruzione: 1° se la citazione è nulla per incompetenza</p>	<p><b>SEZIONE III. Della interruzione della prescrizione.</b></p> <p><i>Art. 311.</i> (Interruzione da parte del titolare). La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia esso di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda che sia proposta nel corso del giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito sia incompetente. La prescrizione è altresì interrotta da un atto di costituzione in mora.</p>	<p><b>SEZIONE III. Della interruzione della prescrizione.</b></p> <p>Art. 302. (Interruzione da parte del titolare). La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è altresì interrotta da un atto di costituzione in mora.</p>	<p><b>III. Dell'interruzione della prescrizione.</b></p> <p>Art. 2943, (Interruzione da parte del titolare). La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.</p>

<p>incompetenza dell'ufficiale che l'ha eseguita, o per difetto di forma; Se l'attore recede dalla domanda; Se la domanda è perentoria; Se la domanda è rigettata.</p> <p>Art. 2129. La prescrizione è pure interrotta civilmente, quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata.</p> <p>Art. 2130. Gli atti enunciati nell'articolo 2125 intimati ad uno dei debitori in solido, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompono la prescrizione contro gli altri ed anche contro i loro eredi. Gli atti stessi intimati ad uno degli eredi del debitore in solido, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompono la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quantunque il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile. Tali atti o ricognizioni non interrompono la prescrizione riguardo agli altri condebitori in solido, che per la parte di debito a carico dello stesso erede. Per interrompere totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori in solido si richiede l'intimazione degli atti summentovati a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.</p> <p>Art. 2131. Qualunque atto che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri creditori.</p> <p>Art. 2132. L'intimazione di un atto di interruzione al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione anche contro il fideiussore.</p> <p><b>CAPO IV. Del tempo necessario a prescrivere. SEZIONE I. Disposizioni generali.</b></p> <p>Art. 2133. La prescrizione si computa a giorni interi e non ad ore. Nelle prescrizioni che si compiono a mesi si computa sempre il mese di trenta giorni.</p> <p>Art. 2134. La prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo</p>	<p>dell'ufficiale pubblico, a meno che non possa valere come atto per mettere in mora; 2° se l'attore recede dalla domanda ; 3° se la domanda è perentoria; 4° se la domanda è rigettata.</p> <p>Art. 246. (Art. 2129 Cod. civ.). (Riconoscimento del diritto del creditore). La prescrizione è pure interrotta per il riconoscimento che il debitore faccia del diritto del creditore.</p> <p>Art. 246. (Art. 2132 Cod. civ.). (Effetti della interruzione contro il fideiussore). Qualsiasi interruzione della prescrizione contro il debitore principale produce i suoi effetti anche contro il fideiussore.</p> <p><b>§ IV. Del tempo necessario a prescrivere. 1. Disposizioni generali.</b></p> <p>Art. 247. (Art. 2133 Cod. civ.). (Computo del tempo per la prescrizione). La prescrizione si computa a giorni interi e non ad ore. La prescrizione che si computa a mesi è compiuta quando è trascorso il numero dei mesi stabilito, senza tener conto della differenza del numero dei giorni compresi nei mesi stessi.</p> <p>Art. 248. (Art. 2134 Cod. civ.). (Compimento della prescrizione). La prescrizione è compiuta quando sia compiuto</p>	<p>Art. 312. (Interruzione per effetto di riconoscimento). La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.</p> <p>Art. 313. (Effetti e durata della interruzione). Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta, mediante domanda giudiziale o mediante altro atto a cui sia seguito un giudizio, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza con la quale il processo si chiude. Se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo, e il nuovo periodo di prescrizione s'inizia dalla data della domanda o dell'altro atto a cui il giudizio è seguito.</p> <p>Art. 314. (Estensione al fideiussore). L'interruzione della prescrizione contro l'obbligato principale ha effetto anche riguardo al fideiussore.</p> <p><b>SEZIONE IV. Del termine della prescrizione.</b></p>	<p>Art. 303. (Interruzione per effetto di riconoscimento). La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.</p> <p>Art. 304. (Effetti e durata dell'interruzione). Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 302, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.</p> <p>Art. 305. (Estensione al fideiussore). L'interruzione della prescrizione contro l'obbligato principale ha effetto anche riguardo al fideiussore.</p> <p><b>SEZIONE IV. Del termine della prescrizione.</b></p>	<p>Art. 2944. (Interruzione per effetto di riconoscimento). La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.</p> <p>Art. 2945. (Effetti e durata dell'interruzione). Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta, mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.</p> <p><b>SEZIONE IV. Del termine della prescrizione.</b></p>
--	--	---	--	--

<p>giorno del termine.</p> <p><b>SEZIONE II. Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni.</b></p> <p>Art. 2135. Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trentanni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.</p> <p>Art. 2136. Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di trentanni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo documento.</p> <p>Art. 2137. Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.</p>	<p>l'ultimo giorno del termine; ma se il creditore fu in quel giorno impedito d'agire per causa di forza maggiore, la prescrizione è sospesa fino allo spirare del giorno che segue la cessazione dell'impedimento.</p> <p><b>2. Della prescrizione di dieci anni.</b></p> <p>Art. 249. (Art. 2135 Cod. civ.). (Prescrizione decennale). Tutte le azioni personali si prescrivono col decorso di dieci anni, salvo contraria disposizione della legge. L'azione del creditore per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata contro il debitore si prescrive in ogni caso col decorso di dieci anni dalla data della pubblicazione della sentenza.</p> <p>Art. 250. (Art. 2136 Cod. civ.). (Obbligo di fornire un nuovo documento per le rendite ultra decennali). Il debitore di una rendita o di qualsiasi altra prestazione annua, la quale debba durare più di dieci anni, è tenuto a fornire a proprie spese al creditore che lo richieda un nuovo documento dopo nove anni dalla data dell'ultimo documento.</p>	<p><b>§ 1. Della prescrizione ordinaria.</b></p> <p>Art. 315. (Prescrizione ordinaria). Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni.</p> <p><b>§ 2. Della prescrizione abbreviata.</b></p>	<p><b>§ 1. Della prescrizione ordinaria.</b></p> <p>Art. 306. (Prescrizione ordinaria).- Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni.</p> <p><b>§ 2. Delle prescrizioni brevi.</b></p> <p>Art 307. (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.</p>	<p><b>§ I. Della prescrizione ordinaria.</b></p> <p>Art. 2946. (Prescrizione ordinaria). Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.</p> <p><b>§ 2. Delle prescrizioni brevi.</b></p> <p>Art. 2947. (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.</p>
---	---	--	--	--

		<p>Art. 316. (Prescrizione di cinque anni). Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 2) quelle delle pensioni alimentari ; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro canone locatizio; 4) gli interessi, e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 5) le indennità spettanti, per la cessazione del rapporto di lavoro.</p>	<p>Art. 308. (Prescrizione di cinque anni). Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 2) le annualità delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro prezzo di locazione ; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Art. 309. (Prescrizione in materia di società). Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.</p> <p>Art. 310. (Prescrizione del diritto del mediatore). Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.</p> <p>Art. 311. (Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto). Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie col decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.</p> <p>Art. 312. (Prescrizione in materia di assicurazione). Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito</p>	<p>Art. 2948. (Prescrizione di cinque anni). Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 2) le annualità delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Art. 2949. (Prescrizione in materia di società). Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.</p> <p>Art. 2950. (Prescrizione del diritto del mediatore). Si preferire in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.</p> <p>Art. 2951 (Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto). Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in raso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1079.</p> <p>Art. 2952. (Prescrizione in materia di assicurazione). Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito</p>
--	--	---	--	---

<p><b>SEZIONE III. Delle prescrizioni più brevi.</b></p> <p>Art. 2138. Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e le vivande che somministrano.</p> <p>Art. 2139. Si prescrivono col decorso di un anno le azioni: Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, per le lezioni che danno a giorni o a mesi; Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni che eseguono; De' commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio; Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d'istruzione d'ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendenti; Dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro.</p> <p>Art. 2140. Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni : Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese; Dei medici, chirurghi e speciali, per le loro visite, operazioni e medicinali; Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari. I tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla revocazione del mandato: riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere</p>	<p><b>3. Delle prescrizioni brevi.</b></p> <p>Art. 251. (Art. 2138 Cod. civ.). (Prescrizione semestrale). Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni degli albergatori e trattori per l'alloggio e il vitto che somministrano.</p> <p>Art. 252. (Art. 2139 Cod. civ.). (Prescrizione annuale). Si prescrivono col decorso di un anno le azioni: 1° dei professori, maestri e ripetitori, per le lezioni che danno a giorni o a mesi ; 2° dei domestici, operai e salariati, per il pagamento delle loro giornate, prestazioni d'opera e salari; 3° di coloro che tengono convitto per il prezzo delle pensioni dei convittori, e dei padroni per il compenso dovuto dagli apprendisti; 4° degli ufficiali giudiziari per il compenso degli atti che notificano e delle commissioni che eseguono.</p> <p>Art. 263. (Art. 2139 Cod. civ.). (Prescrizione biennale). Si prescrivono col decorso di due anni le azioni dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio.</p> <p>Art. 254. (Art. 2140 Cod. civ.). (Prescrizione triennale). Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni : 1° dei professori, maestri e ripetitori, per le lezioni che danno a tempo più lungo di un mese: 2° dei medici, chirurghi, dentisti, levatrici, farmacisti, per le loro visite, operazioni e medicinali; 3° degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori contro i loro clienti pel pagamento delle spese ed onorari. Il termine decorre dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca del mandato. Per gli affari non terminati, essi non sono ammessi più a domandare spese od onorari che</p>	<p><b>§ 3. Delle prescrizioni presuntive.</b></p> <p>Art. 317. (Prescrizioni di sei mesi). Si prescrivono in sei mesi le azioni degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano e parimenti le azioni di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.</p> <p>Art. 318. (Prescrizione di un anno). Si prescrivono in un anno le azioni: 1) degli insegnanti per le lezioni che danno a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro con retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese; 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti per il pagamento del prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 6) dei farmacisti per il prezzo dei medicinali.</p> <p>Art. 319. (Prescrizione di tre anni). Si prescrivono in tre anni le azioni : 1) dei prestatori di lavoro con retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese; 2) dei professionisti, per la retribuzione dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; 3) dei notai, per le somme loro dovute relativamente agli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per le lezioni che danno a tempo più lungo di un mese.</p> <p>Art. 320. (Decorrenza delle prescrizioni presuntive).</p>	<p>del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.</p> <p><b>§3. — Delle prescrizioni presuntive.</b></p> <p>Art. 313. (Prescrizione di sei mesi). Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.</p> <p>Art. 314. (Prescrizione di un anno). Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore ; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.</p> <p>Art. 315. (Prescrizione di tre anni). Si prescrive in tre anni il diritto : 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 2) dei professionisti, per l'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative ; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.</p> <p>Art. 316. (Decorrenza delle prescrizioni presuntive).</p>	<p>del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.</p> <p>Art. 2953. (Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi). I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.</p> <p><b>§ 3. — Delle prescrizioni presuntive.</b></p> <p>Art. 2954. (Prescrizione di sei mesi). Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.</p> <p>Art. 2955. (Prescrizione di un anno). Si prescrive in un anno il diritto : 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi ne fa commercio; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.</p> <p>Art. 2956. (Prescrizione di tre anni). Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative: 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.</p> <p>Art. 2957. (Decorrenza delle prescrizioni presuntive).</p>
--	---	---	--	---



<p>soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni; De' notai pel pagamento delle spese e degli onorari. I tre anni si computano dalla data dei loro atti; Degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri pel pagamento dei loro onorari. I tre anni si computano dal compimento dei lavori.</p> <p>Art. 2141.</p> <p>La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori. Non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.</p> <p>Art. 2142.</p> <p>Nondimeno quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare se realmente ha avuto luogo la estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, per accertare se abbiano notizia che il debito non sia estinto.</p> <p>Art. 2143.</p> <p>I cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gii altri patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate. Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimente liberati dal renderne conto. Ma anche alle persone designate in questo articolo può deferirsi il giuramento all'oggetto di far loro dichiarare, se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti e le carte.</p>	<p>risalgano a più di cinque anni addietro ; 4° dei notai pel pagamento delle somme loro dovute per gli atti del loro ministero. Il termine decorre dalla data dell'esigibilità di tali somme; 5° degli ingegneri, architetti, geometri e ragionieri. Il termine decorre dal compimento dell'opera.</p> <p>Art. 255. (Art. 2141 Cod. civ.). (Atti che non impediscono il corso della prescrizione). Nei casi indicati negli articoli precedenti la prescrizione ha luogo ancorché si sia continuato a fare somministrazioni o a compiere atti o a prestare cose, opere o servigi. Non è interrotta, se non in quanto vi sia saldo di conti, riconoscimento del debito per iscritto o domanda giudiziale non perenta.</p> <p>Art. 256. (Art. 2142 Cod. civ.). (Giuramento). Nondimeno quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare se realmente ha avuto luogo l'estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite ed agli eredi o ai tutori di questi, ove siano minori, per dichiarare se abbiano notizia che il debito non sia estinto.</p> <p>Art. 257. (Art. 2143 Cod. civ.). (Termini per l'esonero dalla resa del conto).</p> <p>I giudici, gli arbitri, gli avvocati, i cancellieri, i procuratori o i patrocinatori sono esonerati dal rendere conto delle carte relative alle liti tre anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate. Gli ufficiali giudiziari due anni dopo l'esecuzione della commissione o della notifica degli atti sono parimenti esonerati dal renderne conto. Può essere deferito il giuramento alle persone indicate in questo articolo perché dichiarino se esse ritengano le carte o gli atti reclamati o sappiano dove si trovano.</p>	<p>Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.</p> <p>Art. 321. (Atti che non impediscono il corso della prescrizione). La prescrizione decorre anche se siano continuate le somministrazioni o le prestazioni.</p> <p>Art. 322. (Ammissione dell'esistenza dell'obbligazione). L'eccezione sarà rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.</p> <p>Art. 323. (Delazione di giuramento). Nel casi indicati dagli articoli 317, 318 e 319 colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se abbiano notizia della estinzione del debito.</p> <p>Art. 324. (Prescrizione dell'azione per restituzione di documenti). I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che le medesime furono decise o altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti loro commessi . Anche alle persone designate in questo articolo può deferirsi il giuramento per far loro dichiarare se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti o le carte. Si applica altresì il disposto dell'art. 322.</p> <p><b>§ 4. Del computo dei termini.</b></p> <p>Art. 325. (Compimento della prescrizione). In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando sia compiuto l'ultimo giorno del termine.</p>	<p>Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento' della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.</p> <p>Art. 317. (Corso della prescrizione).</p> <p>La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.</p> <p>Art. 318. (Ammissioni di colui che oppone la prescrizione). L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 313, 314 e 315 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.</p> <p>Art. 319. (Delazione di giuramento). Nei casi indicati dagli articoli 313, 314 e 315, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.</p> <p>Art. 320. (Restituzione di documenti).</p> <p>I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'art. 318.</p> <p><b>§ 4. Del computo dei termini.</b></p> <p>Art. 321. (Compimento della prescrizione). In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.</p>	<p>Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.</p> <p>Art. 2958. (Corso della prescrizione).</p> <p>La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.</p> <p>Art. 2959. (Ammissioni di colui che oppone la prescrizione). L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.</p> <p>Art. 2960. (Delazione di giuramento). Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.</p> <p>Art. 2961. (Restituzione di documenti).</p> <p>I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.</p> <p><b>§4. Del computo dei termini.</b></p> <p>Art. 2962. (Compimento della prescrizione). In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.</p>
---	--	---	---	---

<p>Art. 2144.</p> <p>Si prescrivono col decorso di cinque anni: Le annualità delle rendite perpetue e vitalizie ; Quelle delle pensioni alimentari; Le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici ; Gl'interessi delle somme dovute, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi.</p> <p>Art. 2145.</p> <p>Le prescrizioni enunciate in questa sezione corrono eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra , e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.</p> <p>Art. 2146.</p> <p>L'azione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere la cosa derubata o smarrita in conformità degli articoli 708 e 709, si prescrive nel termine di due anni.</p> <p>Art. 2147.</p> <p>Per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.</p>	<p>Art. 258. (Art. 2144 Cod. civ.). (Prescrizione quinquennale). Si prescrivono col decorso di cinque anni: 1° le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 2° quelle delle pensioni alimentari; 3° le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici; 4° gli interessi delle somme e dovute e in generale tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.</p> <p>Art. 259. (Art. 2145 Cod. civ.). (Corso delle prescrizioni brevi). Le prescrizioni enunciate in questo paragrafo corrono anche contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.</p>	<p>Art 326. (Computo dei termini di prescrizione). I termini di prescrizione contemplati dal presente codice o dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente a quello del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tal giorno il termine si compie con l'ultimo giorno di questo mese.</p> <p><b>CAPO II. Della decadenza.</b></p> <p>Art. 327. (Regole della prescrizione non applicabili). Quando la legge stabilisce che un diritto debba essere esercitato entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme che concernono l'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che concernono la sospensione, salvo che sia altrimenti disposto.</p>	<p>Art. 322. (Computo dei termini di prescrizione). I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.</p> <p><b>CAPO II. Della decadenza.</b></p> <p>Art. 323. (Inapplicabilità di regole della prescrizione). Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.</p>	<p>Art. 2963. (Computo dei termini di prescrizione). I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.</p> <p><b>CAPO II. Della decadenza.</b></p> <p>Art. 2964. (Inapplicabilità di regole della prescrizione). Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Dei pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.</p>
--	--	---	--	--

		<p>Art. 328. (Decadenze stabilite contrattualmente). Le parti non possono stabilire termini di decadenza tali che rendano impossibile l'esercizio del diritto.</p> <p>Art. 329. (Cause che impediscono la decadenza). La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito per contratto o per disposizione non imperativa della legge, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale deve farsi, valere il diritto soggetto a decadenza.</p> <p>Art. 330. (Effetto dell'impedimento della decadenza). Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.</p> <p>Art. 331. (Rilievo d'ufficio). La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che la legge disponga diversamente.</p>	<p>Art. 324. (Decadenze stabilite contrattualmente). E' nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.</p> <p>Art. 325. (Cause che impediscono la decadenza). La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.</p> <p>Art. 326. (Effetto dell'impedimento della decadenza). Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.</p> <p>Art. 327. (Diritti indisponibili). Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunciare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.</p> <p>Art. 328. (Rilievo d'ufficio). La decadenza non può essere rilevata, d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.</p>	<p>Art. 2965. (Decadenze stabilite contrattualmente). E' nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.</p> <p>Art. 2966. (Cause che impediscono la decadenza). La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.</p> <p>Art. 2967. (Effetto dell'impedimento della decadenza). Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.</p> <p>Art. 2968. (Diritti indisponibili). Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunciare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.</p> <p>Art. 2909. (Rilievo d'ufficio). La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.</p>
--	--	--	--	--